

Legge regionale 6 novembre 2002, n. 22.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale".

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale" dopo le parole: "25 per cento" sono aggiunte le seguenti parole: "per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché".

2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002 dopo le parole: "singole o associate" aggiungere le seguenti parole: "o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 3/2002 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge."

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Il testo vigente dell'art. 2 della L.R. n. 3/2002 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Definizione di attività agrituristiche*) - 1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'articolo 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.

2. In particolare, sono attività agrituristiche:

- dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
- somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento **per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché** che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate **o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione** operanti nel territorio regionale;
- organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e

territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. S'intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo vigente dell'art. 24 della L.R. n. 3/2002 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Norme transitorie*) - 1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla l.r. 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'articolo 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarità di cui all'articolo 3.

2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.

3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della l.r. 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all'articolo 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.

4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attività agrituristica.

4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Avenali, Cesaroni, Moruzzi, Gasperi n. 142 del 20 settembre 2002;

* Relazione della III Commissione permanente in data 10 ottobre 2002;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2002. n. 108.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SISTEMA AGROALIMENTARE AM- BIENTE RURALE E FORESTE.

Indice BUR